



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 8 /2012/ DE10

DEL 07/02/2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2011 di Popoli (PE). "Recepimento ed integrazioni delle variazioni apportate alla L. 21 del 1992 in merito al servizio pubblico non di linea. -NCC (Approvazione regolamento per l'attività di noleggio con conducente di veicoli)".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977;

VISTO l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

VISTO l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

VISTO l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTO l'art. 22 dello Schema - tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale - relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. 13 del 22/02/2011 di Popoli (PE). "Recepimento ed integrazioni delle variazioni apportate alla L. 21 del 1992 in merito al servizio pubblico non di linea. -NCC (Approvazione regolamento per l'attività di noleggio con conducente di veicoli)";

DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BUR n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che lo "Schema-tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente ed è comunque da integrare alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

CONSIDERATO che, esaminata la proposta di regolamento, il documento risulta da integrare relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma 1 quater dell'art. 29 del D.L. n. 207/2008;

DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 13 del 22/02/2011 di Popoli (PE) tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 22/02/2011 di

Popoli (PE) "Recepimento ed integrazioni delle variazioni apportate alla L. 21 del 1992 in merito al servizio pubblico non di linea. -NCC (Approvazione regolamento per l'attività di noleggio con conducente di veicoli)" con le prescrizioni di seguito riportate:

Art.3 Domanda per esercitare il Servizio:

1)Alla frase:

"Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso della seguente autorizzazione comunale"

aggiungere il seguente periodo, in applicazione dell'art. 8 della L.21/92:

"rilasciata attraverso bando di pubblico concorso".

2)Alla frase:

"Per le assegnazioni delle autorizzazioni.... emana apposito avviso pubblico.."

Sostituire:

" emana apposito bando pubblico"(sostituire in ogni parte del regolamento il termine "bando" al posto di" avviso")

3)Al punto:

c)) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 ;

Aggiungere :

"di data non anteriore a mesi tre;"

4)Eliminazione del

- punto d) del regolamento, in quanto contenuto nell'art. 6 del regolamento

- punto g), poiché nello schema tipo approvato con DCR 39/7 del 1992, tale certificato è previsto per la guida di autobus;

Art. 7 Assegnazione dell'autorizzazione

Aggiungere:

"...sentito il parere delle locali organizzazioni sindacali di autonoleggio"

Art. 11 Sospensione dell'autorizzazione (Eliminazione dell'articolo)

Sostituito dal seguente:

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza ;

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio comunale(dipendente), sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 18 Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche

(Eliminazione dell'articolo)

Sostituzione con il seguente articolo, ai sensi dell'art. 11 della L 21/92 e smi :

(Stazionamento su aree pubbliche)

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il

prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

1) targa veicolo;

2) nome del conducente;

3) data, luogo e km di partenza e arrivo;

4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

2) di notificare la presente Determinazione Comune di Popoli (PE) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" e al Componente la Giunta preposto.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)